

**Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:
"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità."**

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira ad istituire il Garante regionale di diritti delle persone con disabilità. Tale figura è stata prevista dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità - ratificata dal Governo Italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 1 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la non discriminazione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire il fulcro della strategia comunitaria per le persone con disabilità, mentre le norme statutarie calabresi sanciscono che la Regione opera per il superamento delle disuguaglianze e, in particolare, promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità (art. 2 dello Statuto regionale, l.r. 25/2004).

È sulla base di questi presupposti giuridici che matura l'idea dell'istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità come persona autonoma e super partes, una sorta di difensore civico che si adopera per affermare i principi fondamentali delle persone con disabilità e che per queste ultime costituisce una fonte di informazione sui diritti fondamentali ad esse legati. Una figura di così elevato spessore ha inoltre il ruolo di mediatore istituzionale tra i disabili e l'Amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi, oltre che segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale.

L'istituzione di un Ufficio del Garante dei Disabili, rappresenterebbe un cambio di cultura e di mentalità: è un discorso di diritti e ancor più di civiltà.

La figura del Garante è sussidiaria rispetto alle istituzioni e deve vigilare garantendo il rispetto delle normative. Proprio questa posizione di autonomia consente di farsi da tramite e appunto "garante" dei diritti delle persone con disabilità.

Con questo Progetto la Regione Calabria si allinea ad altre regioni e città italiane che hanno già votato l'istituzione di questa figura.

Il presente Progetto di legge si compone di 11 articoli:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 - Elezione

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 – Incompatibilità e sostituzione

Articolo 5 -Revoca

Articolo 6 - Funzioni

Articolo 7 – Organizzazione e funzionamento

Articolo 8 – Relazione al Consiglio regionale

Articolo 9 – Trattamento economico

Articolo 10 – Disposizioni finanziarie

Articolo 11 - Entrata in vigore

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 14040 del 20/03/2010

Classificazione..... 02..... 05.....

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le spese previste dalla presente proposta di legge riguardano sia il trattamento economico del Garante, sia l'assegnazione di fondi al Garante, esclusivamente per i costi generali di funzionamento entro i limiti previsti dalla norma finanziaria.

Le risorse finanziarie impiegate per il trattamento indennitario intendono contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione anche all'incompatibilità per il Garante di svolgere, durante il mandato, attività in conflitto d'interessi ed in relazione, pure, allo svolgimento dell'incarico istituzionale sull'intero territorio calabrese.

Mentre le risorse assegnate riguardano esclusivamente, le spese generali di funzionamento.

La presente proposta di legge prevede un impegno di spesa per ciascun anno del triennio 2018 – 2020 pari ad € 35.564,00 ricadente sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018) e che prevede la necessaria disponibilità.

Per le annualità successive si provvederà nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale recante: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri in quanto reca l'oggetto - norma a carattere ordinamentale	//	//	//
2	Non comporta oneri in quanto reca le modalità di elezione – disposizioni procedurali a carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta oneri in quanto elenca i requisiti - norme a carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta spese, elenca i casi di incompatibilità e le modalità di sostituzione - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
5	Non comporta spese reca le modalità di revoca - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
6; 7, c 3	Assegnazione risorse per spese di funzionamento	C	A	€ 10.000,00
7, cc. 1 e 2.	Non comporta oneri - ordinamentale	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto disciplina la procedura atta ad	//	//	//

	evidenziare e rendicontare l'attività istituzionale svolta - norme a carattere ordinamentale e procedurale			
9	Indennità di funzione del Garante pari al 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali	C	A	€ 15.500,00
9	Trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali	C	A	€ 10.064,00
10	Reca l'indicazione dei mezzi per farvi fronte	//	//	//
11	Non comporta oneri reca la disciplina dell'entrata in vigore - norma a carattere ordinamentale	//	//	//

Quantificazione e criteri di quantificazione degli oneri finanziari

1. Per gli oneri di cui all'articolo 9 "Trattamento economico" indennità di funzione, la quantificazione annuale degli stessi è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985 percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che potranno essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'infanzia di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004. Al Garante dell'infanzia e l'adolescenza nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 nel cap. 5 - Art. 2- Sub. 352 sono destinati fondi per l'indennità pari a € 15.500,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 "Trattamento economico" indennità di funzione è pari ad euro 15.500,00 annuali.
2. Per gli oneri di cui all'articolo 9 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Delibera UP 66/2013 e che al capitolo di bilancio del consiglio regionale per l'anno 2016 nella parte relativa alle uscite Parte I - Uscite - Titolo: I - Spese correnti - capitolo 1 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 cap. 1 - articolo 2 - sub 20 "Indennità per missioni - Delibera U.P. 66/2013" la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere sarebbe pari a € 10.064,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 relativi alle spese di missione è pari ad euro 10.064,00 per ogni anno.
3. Per gli oneri di cui all'art. 6, comma 1; articolo 7, commi 3 si è posto un limite massimo alle spese generale di funzionamento del Garante di euro 10.000,00, nell'ambito di tale limite nella tabella che segue sono analiticamente quantificati i costi da sostenere annualmente:

Attività	N.	Costo unitario	Totale
Art. 6, e art. 8 Spese per l'organizzazione di momenti di dibattito convegno - Stati generali connesse alle attività istituzionali del Garante, compresa la stampa o la produzione anche multimediale di materiale informativo	2	3.200,00	6.400,00
Art. 7, cc. 3. Spese per la collaborazione di esperti relatori ai momenti di dibattito	9 (3/4 per ogni convegno dibattito di un giorno)	400,00	3.600,00

Ai fini della quantificazione delle spese di cui all'art. 6 si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante dei detenuti della Campania, determina del Direttore generale del Consiglio regionale della Campania n. 61 del 19 dicembre 2013 per lo svolgimento di attività similari.

Con riferimento all'articolo 7, c 3, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati. Il valore dei fondi assegnati è pari a € 10.000,00.

Sulla base di tali dati, come evidenziato nella tabella, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 6 e articolo 7, c 3 è pari ad € 10.000,00 per ogni anno.

Di conseguenza, tale quantificazione apparirebbe in linea con l'attuale valore di mercato.

Pertanto, la posta da inserire in bilancio per ciascun esercizio del triennio 2018 - 2020 è pari a € 35.564,00 annuali.

Copertura finanziaria:

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvede per il 2018, 2019 e 2020, impegnando la spesa annuale di € 35.564,00 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018) che prevede la necessaria disponibilità. Per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Programma 20.03/capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- € 35.564,00	- € 35.564,00	- € 35.564,00	- € 106.692,00
Programma 01.01/capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale – organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"	€ 35.564,00	€ 35.564,00	€ 35.564,00	€ 106.692,00

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 nonché i dettami della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
3. Il Garante non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2
(Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, la elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Garante è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità. A parità di curriculum vitae viene data precedenza alla persona portatrice di handicap.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante :
 - a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del d.lgs. 235/2012;

b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 4

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Sono incompatibili alla carica di Garante :

a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;

b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;

c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;

d) il sindaco, i consiglieri e gli assessori della Città metropolitana;

e) i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.

4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario lo dichiara decaduto dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa

5. La sostituzione di cui al precedente comma deve avvenire scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 5
(Revoca)

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante per gravi e ripetute violazioni di legge.

2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 6
(Funzioni)

1 Il Garante nell'ambito delle funzioni provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) ad agevolare l'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità e la Commissione pari opportunità;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per persone con disabilità che sono state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

l) a segnalare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

n) a istituire un elenco regionale di disability manager che possano assistere le persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;

o) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

p) ad effettuare ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatto a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), l), p), del presente articolo.

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

Art. 7

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti dei disabili e/o di disabilità in generale;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.

4. Il Garante adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

Art. 8

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni dei disabili e lo stato dei loro diritti.

2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

6. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, nelle modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.

7. Con cadenza semestrale il Garante presenta relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di euro 35.564,00 si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 20 marzo 2018

Il Consigliere regionale

Franco SERGIO

